



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 10 maggio 2023 n.81

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di prorogare in via straordinaria i termini per l'espletamento delle formalità connesse alla presentazione delle dichiarazioni fiscali per il periodo d'imposta 2022, in relazione alla richiesta nelle dichiarazioni di ulteriori informazioni per fini statistici e per una corretta determinazione della bilancia dei pagamenti nonché per una sovrapposizione di scadenze fiscali;*
- *l'urgenza di assicurare un congruo periodo di tempo a disposizione del contribuente per assolvere correttamente agli adempimenti fiscali;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta dell'8 maggio 2023;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

PROROGA STRAORDINARIA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI E DEGLI ADEMPIMENTI AD ESSE CONNESSI

Art.1

(Proroga scadenze fiscali)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 92 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è prorogato, in via straordinaria per il periodo d'imposta 2022, al 31 luglio 2023.
2. I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 93, comma 1, della Legge n.166/2013 e per il versamento dell'imposta di cui all'articolo 124, comma 1, della Legge n.166/2013 sono prorogati, in via straordinaria per il periodo d'imposta 2022, al 31 luglio 2023.
3. Per il periodo d'imposta 2022 sono prorogati in via straordinaria al 31 luglio 2023 i termini per la presentazione degli allegati alla dichiarazione dei redditi comprovanti:
 - a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e successive modifiche;
 - b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge n.179/2005 e successive modifiche;
 - c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all'articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e successive modifiche ed al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50.

4. I termini per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sulle importazioni di cui all'articolo 8, comma 4, del Decreto 29 novembre 2004 n.163 e successive modifiche, e per il versamento dell'imposta sono prorogati, in via straordinaria per il periodo d'imposta 2022, al 31 luglio 2023.

5. Il termine per la presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all'estero (DAPEF) di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29 è prorogato, in via straordinaria per il periodo d'imposta 2022, al 2 ottobre 2023. Di conseguenza il termine per il versamento dell'imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 è prorogato, in via straordinaria per il periodo d'imposta 2022, al 2 ottobre 2023.

Art. 2

(Termini versamenti contributi previdenziali)

1. I termini per il versamento del conguaglio contributivo obbligatorio e del FONDISS di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto 30 dicembre 1985 n.168 come modificato dal Decreto Delegato 11 aprile 2011 n.57 e dall'articolo unico, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 25 giugno 2014 n.93 sono prorogati, in via straordinaria, al 31 luglio 2023 per i lavoratori autonomi e per i titolari di imprese individuali.

Art. 3

(Formazione del Rendiconto Generale dello Stato)

1. Per effetto di quanto previsto all'articolo 1 del presente decreto – legge, le disposizioni in materia di formazione del Rendiconto Generale dello Stato sono, in via straordinaria per il solo esercizio finanziario 2022, così modificate:

- a) il termine di cui agli articoli 56, 60, 64 e 69 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 così come modificato dall'articolo 16, primo comma, lettera a) della Legge 29 ottobre 2010 n.176 è prorogato al 2 ottobre 2023;
- b) il termine di cui all'articolo 12, comma 10, della Legge 22 dicembre 2011 n.200 è prorogato al 21 agosto 2023.

2. Per effetto delle proroghe di cui al comma 5 dell'articolo 1, in via straordinaria, la Contabilità di Stato è autorizzata a registrare, nel Rendiconto Generale dello Stato, per l'esercizio finanziario 2022, l'accertamento previsto dell'imposta IRAFE pari all'importo di euro 1.400.000,00 sul capitolo in entrata 93 "Imposta per il Riequilibrio delle Attività Finanziarie Estere – IRAFE".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 maggio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Scarano – Adele Tonnini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Elena Tonnini

